



Sacrofano, li 29 novembre 2020

Al Segretario del Comune di Sacrofano

Dott.sa Paola Pelliccioni

e.p.c.

Al Sig. Sindaco del Comune di Sacrofano

Dott. sa Patrizia Nicolini,

Spett.le Prefettura – UTG di Roma
Area II – Raccordo Enti Locali
protocollo.prefrm@pec.interno.it

Gentile Segretario,

la risposta fornita alla nostra interrogazione in merito all' art.30, comma 1 dello Statuto Comunale trasmessaci con prot. n. 13261 del 27.10.2020, allegando la comunicazione trasmessa alla Prefettura ci ha lasciato del tutto attoniti in quanto contenente diverse imprecisioni.

In primo luogo viene citato lo Statuto dell'Università Agraria di Sacrofano alla stregua di una legge ordinaria, non tenendo minimamente conto della gerarchia delle fonti, argomento questo che ci si aspetta sia ben conosciuto da un funzionario pubblico. Come noto infatti, le università agrarie sono classificate dalla legge, dapprima come *enti pubblici non economici*, successivamente alla recente L. 168/2017 come *Enti pubblici con personalità giuridica di diritto privato*. Non si comprende come un articolo inserito all'interno di uno Statuto di un Ente, posto nella gerarchia delle fonti come regolatore del tutto residuale, venga citato per superare Leggi di rango superiore.

Entrando nel merito della questione, come da Lei correttamente affermato, lo Statuto dell'Università Agraria di Sacrofano richiama la L. 397 del 1894 "Ordinamento dei domini collettivi nelle Province dell'ex Stato Pontificio", la quale all'art. 3, comma 1, recita: "*Qualora le associazioni di cui all'art. 1 non abbiano rappresentanza costituita, spetterà al Sindaco del Comune riunire gli utenti*", affermando di fatto un potere di vigilanza da parte del Sindaco e del Comune, sulle Università Agrarie ed eventualmente rafforzando la tesi sostenuta da questo gruppo di minoranza. Tale norma però è stata abrogata dal D.lgs. 13 dicembre 2010, n.212, quindi, la citazione inserita nello Statuto dell'Università Agraria di Sacrofano, non può essere tenuta in considerazione, o quantomeno va interpretata ponendola temporalmente nel momento della sua redazione.


Venendo ai giorni nostri, il principio affermato dalla L. 397 del 1894, non decade con essa nel 2010, ma oltre ad essere chiaramente ripreso dall'art. 78 della Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, c.d. "Bosetti e Gatti" ad oggi ancora vigente, viene perfino rafforzato inserendo un richiamo di rango Costituzionale. Tale articolo infatti afferma testualmente "Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di: a) interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della regione; b) vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.". Essendo l'Università Agraria di Sacrofano, come tutte le Università agrarie, un Ente amministratore di beni di Uso civico, *In claris non fit interpretatio.*

Ma vi è di più, l'art. 78, n. 5) TUEL recita "Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province". Tale previsione normativa è giustamente ripresa dall'art. 30 dello Statuto Comunale. Inoltre ricercando nei provvedimenti emessi dalle Regioni negli anni, vi sono numerose altre fonti, sebbene non di rango di Legge ordinaria o Legge regionale, ma comunque di rango superiore alle previsioni Statutarie dell'Università Agraria di Sacrofano, che rimandano chiaramente all'attribuzione di poteri di vigilanza in materia di diritti di uso civico a Comune e Sindaco.

Di conseguenza, da una lettura congiunta del vigente art. 78 della Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'art. 78, n.5) Tuel, nonché dell'art. 30, comma 1 dello Statuto Comunale appare evidente l'illegittimità di una delle due cariche ricoperte dal Consigliere Rosella Capparella, non solo rispetto alla previsione contenuta nello Statuto Comunale, ma anche rispetto all'art. 78, comma 5 TUEL, in esso richiamato.

Alla luce di quanto sopra esposto, con la presente intendiamo incoraggiare nuovamente il Segretario Comunale in indirizzo, nonché il Sindaco, a sollecitare la dimissione del Consigliere Rosella Capparella dalla carica che ricopre all'interno del Comune di Sacrofano al fine di non incorrere in plausibili provvedimenti, che solertemente questo gruppo intende sollecitare, da parte delle autorità di vigilanza preposte.

Tommaso Luzzi

 Isabella Felici

 Concetta Serata
